



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 13
del 29/04/2016

OGGETTO
CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE ALL'IRPEF E
DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L' ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	X	
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano		X
PARATORE MARIANGELA	Consigliere	X	
ASSENNATO GIANPIERO	Consigliere	X	
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
GIANGRECO SIBILLA	Consigliere	X	
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X	
CAPIZZI MARCO	Consigliere	X	
ABBATE FRANCESCO	Consigliere	X	
SANFILIPPO CARLO	Consigliere	X	
GIUNTA SALVATORE	Consigliere		X
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere	X	

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 13 assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n.50 in data 21/10/2013, con

la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e sono state previste:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,69
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,73
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente variare in riduzione le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF; individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016/2018:

CONFERMARE le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,69
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,73

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78
Oltre € 75.000	0,80

CONFERMARE una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo autorizzati dal **PRESIDENTE** intervengono:

PANTO' ANTONINO (ASSESSORE AL BILANCIO) relaziona la proposta dal punto di vista contabile - amministrativo e, precisa che l'Amministrazione propone di approvare le stesse tariffe dell'anno precedente, delle quali ne dà lettura.

CAPIZZI GIUSEPPE (LISTA ASSORO BENE DI TUTTI) dichiara che il suo gruppo vota contro l'odierna proposta, poichè la novità dell'attuale amministrazione è stata quella di colpire tutti i redditi dei suoi cittadini, anzichè elaborare una politica fiscale alternativa. Critica, considerandola illogica la previsione dell'art. 6 del regolamento, poichè tale norma consuma una ingiustizia per coloro che superano anche di un euro l'importo di euro 10.000,00. Per evitare l'ingiusta imposizione tributaria, l'imposta dovrebbe essere pagata limitatamente alla parte di imponibile che supera l'importo considerato come fascia di esenzione.

E' presente in aula il Responsabile del servizio Tributi - Rag. **RONDINELLA GIUSEPPE**, il quale chiarisce che, il regolamento comunale oggetto di esame rispecchia nel suo contenuto la norma nazionale di riferimento, per la quale nel caso in cui viene superata la fascia di esenzione, la tassazione colpisce l'intero importo, ivi compreso quello esentato.

BANNO' GIUSEPPE (CAPOGRUPPO P.D.) prende atto di quanto riferito dal Responsabile del servizio tributi, e pertanto, essendo la fattispecie di cui all'art. 6 del regolamento che ci occupa, conforme al dettato normativo, non esistono alternative per porvi rimedi rispondenti a maggiore equità di natura impositiva. Chiarisce che l'Amministrazione è stata costretta ad introdurre e a mantenere l'addizionale IRPEF, per poter chiudere il bilancio di previsione, in conseguenza dei tagli ai trasferimenti operati dallo Stato e dalla Regione. Dichiaro che il suo gruppo del P.D. vota a favore dell'odierna proposta.

MURATORE MAURIZIO (LISTA ASSORO BENE DI TUTTI) lamenta che l'Amministrazione anziché fare tagli alla spesa, ha scelto la via più semplice di aumentare la tassazione, con ripercussioni negative sulle già esigue finanze dei cittadini.

CAPIZZI GIUSEPPE (LISTA ASSORO BENE DI TUTTI) precisa che il sistema del calcolo della aliquota è conforme a quello previsto dalla legge che prevede la progressività dell'imposizione tributaria, purtuttavia il criterio scelto dall'Amministrazione per l'applicazione della aliquota è diverso dal meccanismo normativo e pertanto, risulta iniquo.

BANNO' GIUSEPPE (CAPOGRUPPO P.D.) ribadisce che nell'art. 6 del vigente regolamento non c'è ingiustizia, perché la sua disciplina risulta conforme alla legge di riferimento.

A questo punto il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** mette ai voti la superiore proposta;

Consiglieri presenti n. 13, votanti 12, astenuto n. 1 (presidente) voti contrari n. 3 (Capizzi G. Muratore M. e Calandra M.) voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera di C.C. N. 50 del 21/10/2013, che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO ALLE PERSONE FISICHE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e

successive modificazioni, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148.

ART. 2

DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura stabilita dalla legge.

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle seguenti misure:

Fino a € 15.000,00	0,69%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,73%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,75%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
Oltre € 75.000,00	0,80%

Le stesse aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, a quello di adozione del presente regolamento, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale è dovuta al Comune di Assoro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3, comma 2, al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

ART. 6

ESENZIONI

L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo complessivo del reddito, come determinato in base all'art. 5 del

presente regolamento, non supera l'importo di **€ 10.000,00**.

Se il reddito, come determinato in base al predetto art. 5, supera tale soglia l'addizionale comunale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo dello stesso.

ART.7

SOGGETTI RESPONSABILI

Responsabile del procedimento di applicazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2016.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **DI PASQUA FILIPPA
ERICA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **04/05/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/05/2016 in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 04/05/2016
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 04/05/2016